CAPITOLO III°

I SINGOLI DELITTI

1°- OMICIDIO IN DANNO DI MICHELE REINA, IL FATTO E LE RAGIONI DELLE CONCLUSIONI IN PROPOSITO ADOTTATE DAI PRIMI GIUDICI.

Alle ore 19,20 circa del 9 marzo 1979 i coniugi Michele Reina e Marina Pipitone, unitamente ai coniugi Mario Leto e Giulia Rossi, si erano recati, a bordo dell'autovettura Alfetta 2000 targata PA 520605, di proprietà del Reina e condotta dallo stesso, presso la famiglia del dr. Antonino Giammancheri, abitante in questa via Principe di Paternò n. 120, per una visita di cortesia, programmata dalle due coppie di amici la sera precedente e nel corso di quella mattinata.

Dopo avere parcheggiato l'autovettura nella via Principe di Paternò, all'altezza del civico n. 83, i Reina e i Leto si erano trattenuti a conversare con il Giammancheri ed i suoi familiari sino alle ore 22,15 circa, ora in cui, congedatisi, avevano attraversato la sede stradale raggiungendo l'autovettura parcheggiata poco distante.

Nulla di anormale era stato notato che potesse fare presagire ai quattro quanto di lì a poco sarebbe accaduto.

Il Reina aveva preso, quindi, posto alla guida dell'auto, il Leto sul sedile anteriore accanto al conducente, le due donne sul sedile posteriore alle spalle dei rispettivi coniugi.

Improvvisamente - il Reina non aveva ancora azionato l'accensione del motore e non aveva ancora chiuso lo sportello dell'auto - un individuo giovane, ben vestito, dall'aspetto distinto, che la signora Reina aveva

notato avanzare sulla sua sinistra costeggiando il marciapiede, aveva cominciato a far fuoco a distanza ravvicinata contro il Reina, esplodendo con una rivoltella cal. 38 vari colpi, che attingevano la vittima in parti vitali, causandone l'immediato decesso.

Il Leto, ferito ad una gamba, e la consorte erano riusciti ad aprire gli sportelli e a scendere dall'auto nel tentativo di trovare fuori un riparo.

La moglie del Reina era rimasta prima attonita seduta dietro il cadavere del marito, poi anch'essa era scesa dall'autovettura.

Nel frattempo l'assassino, dopo avere esploso i colpi, era salito a bordo di una Fiat Ritmo celeste, ferma a breve distanza, e accanto alla quale si trovava un altro individuo alto, magro, bruno, vestito anche lui in maniera elegante, che durante l'esecuzione del delitto aveva, con tutta calma, atteso il complice e, quindi, dopo che questi era salito a bordo, si era posto alla guida dell'autovettura, partendo in direzione della via Sciuti.

Contro l'autovettura che si allontanava il Leto era riuscito a sparare un colpo con la sua rivoltella cal. 38, senza raggiungere il bersaglio.

Le detonazioni erano state udite dai componenti di una pattuglia della Squadra Mobile in servizio anticrimine in quella zona i quali, pur essendosi portati immediatamente sul posto, vi erano giunti quando gli assassini si erano ormai allontanati.

Subito dopo era stato smistato l'allarme, via radio, alla centrale operativa.

Nessuno dei testi oculari si era dichiarato in grado di fornire particolari sulle caratteristiche fisico-somatiche dell'assassino e del suo complice,

in modo da consentire una ricostruzione grafica delle loro sembianze.

A poco meno di venti minuti dal delitto, la Fiat Ritmo segnalata era stata rinvenuta, abbandonata, nella via Isonzo da una pattuglia della Squadra Mobile.

L'autovettura era priva della targa anteriore e quella applicata posteriormente, "PA 505162", risultava essere stata asportata da un'auto Fiat 128, tra le ore 18,45 e le ore 19,15 di quella stessa sera, in piazza Generale Di Maria.

Si accertava, inoltre, che la Fiat "Ritmo", targata originariamente "PA 525223", era stata pure sottratta, quello stesso giorno, tra le ore 12,45 e le ore 12,50, in questa via Nicolò Garzilli e che, dal momento del furto al momento del suo rinvenimento, aveva percorso al massimo dai quattro ai sei chilometri.

Non emergeva alcun elemento sulle modalità di abbandono della Fiat Ritmo.

Alle ore 23,55 del 9 marzo, cioè un'ora e quaranta minuti dall'esecuzione dell'omicidio, e dopo che sin dalle ore 22,30 circa le emittenti televisive private avevano divulgato la notizia, perveniva al centralino del "Giornale di Sicilia" la seguente telefonata di rivendicazione dell'omicidio: "*Qui Prima Linea abbiamo giustiziato il mafioso Reina Michele*".

Nei giorni successivi, il 10, il 12, e il 13 marzo pervenivano alle sedi del giornale "L'Ora", del quotidiano "Il Giornale di Sicilia" e alla Questura altre cinque telefonate, due delle quali smentivano l'autenticità della rivendicazione dell'omicidio da parte di Prima Linea e tre (una di

queste a nome delle Brigate Rosse) rivendicavano l'esecuzione dell'assassinio a Prima Linea.

In data 10 marzo 1979, veniva eseguita perizia autoptica sul cadavere di Michele Reina e veniva, così, accertato che la vittima era stata raggiunta da tre proiettili per arma da fuoco corta di cal. 38, tutti di tipo espansibile.

Venivano, in un primo tempo, inoltre, approfonditi alcuni spunti di indagine (contrasti verficatisi nel'ambiente dell'ippodromo, che il Reina era solito frequentare, appalti per forniture di merci decise dall'amministrazione provinciale, pista terroristica) che, ben presto, si rivelavano del tutto inconsistenti

Questi gli esiti delle indagini effettuate nell'immediatezza dei fatti; ma, le emergenze che determinarono una svolta positiva fondamentale sono costituite dalle dichiarazioni rese, a notevole distanza dal fatto, da diversi collaboratori di giustizia.

Al riguardo, pare opportuno prendere le mosse dalle dichiarazioni in proposito rese da Tommaso Buscetta nel 1984.

In tali dichiarazioni il Buscetta ebbe ad affermare che delitti così gravi non potevano che essere deliberati dalla "commissione" e che la mancanza di reazioni successive all'omicidio avrebbe testimoniato l'unanimità della decisione.

Ma, le dichiarazioni su questo tema rese dal Buscetta segnano un percorso cronologico ben preciso, del tutto identico a tutti quei delitti gravitanti nell'ambiente politico, percorso che comporta una apertura sempre maggiore, man mano che l'apparato statuale imboccava una

linea di contrasto a "cosa nostra", sempre più decisa.

Nel novembre del 1992, infatti il collaborante ebbe testualmente ad affermare:

"Del primo omicidio (quello in danno del Reina) so quanto ebbe a raccontarmi Bontate Stefano, nel 1980 a Palermo. La nostra conversazione riguardava il «problema» dei corleonesi ed il modo di affrontarlo, come ho già detto in precedenza.

Il Bontate lamentava che i corleonesi avevano commesso alcuni gravissimi omicidi, come quelli del col. CC. Russo Giuseppe, del giudice Cesare Terranova e del cap. CC. Basile Emanuele, tenendo addirittura all'oscuro di tali decisioni esso Bontate nonché il Riccobono e l'Inzerillo.

Il Bontate citò anche il caso dell'omicidio dell'uomo politico democristiano Reina Michele, precisando che questo omicidio era stato fermamente voluto dai corleonesi perché il Reina non si era comportato bene in appalti o altri affari (non ricordo bene), che interessavano qualcuno a loro legato.

A differenza, però, che nei casi prima citati, in quest'ultima occasione, i corleonesi avevano posto la questione in Commissione, ed il Bontate, il Riccobono e l'Inzerillo - sebbene contrari a questo omicidio - non vi si erano opposti.

Non ricordo se il Bontate mi abbia, allora, indicato con precisione chi fosse quel «qualcuno» legato ai corleonesi, i cui interessi venivano disturbati dal Reina.

Non ricordo, in particolare, se il Bontate mi abbia fatto il nome di

Ciancimino Vito.

Il Bontate non mi spiegò con precisione per quale motivo egli stesso, il Riccobono e l'Inzerillo non si opposero all'omicidio.

Egli mi parlò, soltanto, genericamente, di ragioni superiori, a causa delle quali essi avevano dovuto accettare quella decisione. Non ricordo, inoltre, se egli mi abbia parlato del legame tra il Reina e l'on. Lima di cui io, peraltro, ero a conoscenza, e se mi abbia dato spiegazioni sul perché avesse consentito l'omicidio, malgrado il suo legame con Lima. Non so, inoltre, se ci fosse un legame diretto tra il Reina ed il Bontate.

Non ho conservato un preciso ricordo di ciò, poiché allora questi retroscena politici dell'omicidio non mi interessavano e non avevo motivo di richiedere precise spiegazioni".

Tali dichiarazioni furono sostanzialmente confermate dal propalante, alla Corte di primo grado, nel corso dell'interrogatorio reso nel giugno del 1993.

Gaspare Mutolo, dal canto suo, ha anticipato nel luglio del 1992, alcuni dei temi presenti nelle dichiarazioni poi rese da Tommaso Buscetta.

Il medesimo ha, poi, confermato il contenuto di tali dichiarazioni alla Corte di primo grado, aggiungendo di avere conosciuto un certo D'Alia Tommaso, costruttore dal quale riscuoteva la tangente. Con lo stesso il collaborante aveva intrattenuto rapporti amichevoli al punto da favorirgli un appartamento in via Ausonia.

Tra le altre cose, il Mutolo apprese che il D'Alia era prestanome di Michele Reina. Dopo che quest'ultimo fu ucciso, avendo incontrato il

D'Alia all'ippodromo, questi gli aveva riferito che non costruiva più proprio a causa dei "conti sbagliati" che si era fatto il Reina. Il Mutolo a questo punto si era interessato con il Riccobono per vedere se era possibile aiutare l'amico, ma aveva appreso che proprio il Riccobono lo aveva consigliato in tal senso, per evitare che venisse ucciso a sua volta.

Il collaborante, sostanzialmente, ha dichiarato che il Reina è stato ucciso perché aveva dato fastidio con la sua impresa di costruzioni, in quanto era riuscito ad assicurarsi numerosi appalti, soprattutto nella zona di Mondello, Partanna e Valdesi, costruendo anche in dispregio delle normativa edilizia, precisando, in particolare, che era entrato in contrasto con Vito Ciancimino, che aveva anche lui delle imprese di costruzione intestate ad alcuni prestanome.

Mutolo ha, inoltre, chiarito che sia l'uccisione di Reina, sia l'ordine al D'Alia di non costruire, erano il frutto di una decisione della "commissione".

Dichiarazioni, a proposito dell'omicidio che ci occupa, ha reso anche Francesco Marino Mannoia, nel corso dell'interrogatorio reso ai primi giudici il 28/11/1994.

In tale occasione, invero, il collaborante ha dichiarato di aver saputo dal suo "capofamiglia" Stefano Bontate e da un altro importante "uomo d'onore" della stessa "famiglia" di S. Maria di Gesù, Girolamo Teresi, che proprio quest'ultimo aveva avuto un ruolo, anche se solo come collaborazione ed appoggio, nella materiale esecuzione dell'omicidio.

Ha, altresì aggiunto, senza, peraltro, poter fornire elementi specifici a

sostegno della sua affermazione, che il "*dr. Reina non era una persona limpida... era molto chiacchierato*" a prescindere dalla sua posizione politica e che motivo immediato dell'omicidio poteva essere stato qualche contrasto di interessi, magari di non eccezionale importanza, forse proprio nel settore dell'edilizia, come poteva far pensare l'intervento nella fase esecutiva del delitto del Teresi Girolamo, che era un importante costruttore oltre che un uomo d'onore.

Peraltro, nella fase esecutiva dell'omicidio, aveva avuto un ruolo - assolutamente marginale - lo stesso collaborante dato che, poco dopo il delitto, aveva accompagnato un altro "uomo d'onore" della sua famiglia, Pullarà Giovanbattista che, da una cabina telefonica, aveva fatto una telefonata all'ANSA per rivendicare il delitto a nome delle Brigate Rosse, ma in realtà, ovviamente, con lo scopo di sviare le indagini.

Il Marino Mannoia ha, poi, però, precisato che la vera causale dell'omicidio era, sempre secondo le confidenze fattegli dal Bontate, quella di lanciare un forte messaggio intimidatorio alla Democrazia Cristiana perché tenesse conto delle esigenze dell'organizzazione mafiosa (per usare le parole del Mannoia: «*un segnale veramente incisivo in quella che era la vita politica nel territorio palermitano. Cioè, nel senso di avere la disponibilità dei favori*»).

Ed alla domanda se il segnale che si voleva dare fosse quello che non si era soddisfatti dell'attività politica, rispondeva: «*sì, esatto, in poche parole, il messaggio era chiaro e abbastanza decifrabile: era che in Sicilia comanda "cosa nostra" e che la gestione di certi appalti e*

certe situazioni devono essere, in qualche modo, controllate da "cosa nostra"».

I primi Giudici, quindi, esaminando conclusivamente le dichiarazioni in proposito rese dai collaboranti, hanno ritenuto, tenuto conto, altresì di altri elementi di riscontro, che anche il delitto in esame fosse riconducibile alla "commissione" provinciale e, per essa, a quelli che in quel momento erano i suoi componenti.

In particolare, i giudici di prime cure hanno evidenziato come le dichiarazioni rese dal Mutolo, a proposito del D'Alia, avessero ricevuto significativi momenti di conferma negli esiti delle indagini di polizia giudiziaria in proposito svolte.

Invero, a fronte di una negazione del D'Alia di avere mai conosciuto il Mutolo, costui ha riferito una serie di dati sui lavori effettuati dal costruttore, sulla ubicazione dei suoi uffici, sull'assunzione da parte sua di un parente del collaborante, sulla messa a disposizione di quest'ultimo di un appartamentino nella zona di Via Ausonia, che sono stati ampiamente e positivamente riscontrati dalle indagini espletate dalla D.I.A.; cosicché, alla fine, il D'Alia ha finito per ammettere di aver conosciuto il Riccobono e il Mutolo e di aver versato periodicamente a quest'ultimo le somme di denaro pretese dall'organizzazione mafiosa. Ha, altresì, riconosciuto la esattezza di tutte le altre informazioni riferite dal collaborante, ad eccezione della parte relativa all'esistenza di una società di fatto con Michele Reina.

Anzi, ancora, nell'ultimo interrogatorio reso alla Procura, in qualità di persona sottoposta a indagini per il reato di cui all'art. 371 bis C.P.,

reato per cui è stato anche tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi confermata dal Tribunale del riesame, il D'Alia ha affermato di non aver mai conosciuto Michele Reina e di non avere mai avuto alcun socio nella sua attività imprenditoriale.

A quest'ultimo proposito, però, come risulta dal rapporto acquisito, una accurata analisi economico-finanziaria condotta dalla D.I.A. sulle imprese del D'Alia e delle società da lui controllate ha dimostrato che negli anni che ci interessano, e cioè anche prima del 1980, il D'Alia ha investito consistenti somme di denaro non provenienti dalla normale attività imprenditoriale a lui facente capo.

Da ciò la Corte di primo grado ha dedotto che il D'Alia avesse in quel periodo dei soci o finanziatori occulti.

Hanno, altresì, sottolineato i primi giudici come il D'Alia godesse di appoggi all'interno dell'Amministrazione Provinciale di Palermo, traendo tale convincimento dall'avvenuta condanna, in concorso con pubblici amministratori, per il reato di interesse privato, in relazione ad una vicenda riguardante alcuni edifici dal medesimo costruiti nella zona di Valdesi.

La Corte ha, ancora, in proposito rilevato che, nell'arco di tempo in cui ebbe a nascere e a svilupparsi la vicenda in esame, Vito Ciancimino, il quale, peraltro, ha ammesso la circostanza, aveva notevolissimi interessi nel settore dell'edilizia, dal momento che aveva formato società di fatto con gran parte dei costruttori, che ottenevano il rilascio di licenze edilizie dal Comune di Palermo.

Altro dato, cui i primi giudici hanno mostrato di riconoscere valore di riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboranti, è l'avvenuta condanna del Ciancimino per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per essersi associato con Riina Salvatore ed altri componenti dell'organizzazione criminale "cosa nostra".

I giudici di primo grado, poi, hanno tratto ulteriore conferma, in ordine ai contrasti tra il Ciancimino e il Reina, dalle dichiarazioni rese da alcuni esponenti del mondo politico quali l'on. Mannino, Sebastiano Purpura e Nino Mannino.

Dello stesso tenore le dichiarazioni rese da Padre Ennio Pintacuda il quale ha riferito che, a differenza di Piersanti Mattarella, "assolutamente estraneo ad ogni collegamento tra politica ed affari, il dr. Reina aveva ben presente l'esigenza di fare i conti con i cd. comitati d'affari".

Quanto al movente più strettamente politico, i primi giudici hanno ritenuto di trovare un momento di conferma delle dichiarazioni rese in proposito dal Marino Mannoia nelle emergenze riferite a proposito del delitto Mattarella, basate sulle dichiarazioni di alcuni soggetti legati al mondo politico siciliano (basti ricordare tra le più significative quelle rese da Sergio Mattarella) concernenti il ruolo significativo svolto dal Reina, dopo la sua elezione a segretario provinciale della D.C., nell'ambito di un progetto politico che prevedeva un cambiamento della linea politica del partito di maggioranza relativa al Comune di Palermo, che aveva visto sempre un atteggiamento di chiusura verso le sinistre e in particolare verso il P.C.I.

In buona sostanza, il Reina si sarebbe inserito in tale progetto, mirante ad un allargamento a tali forze della linea di governo o, quantomeno, ad un dialogo costruttivo con tali forze politiche, e ciò in netta antitesi con la precedente gestione, che aveva avuto le sue figure emblematiche nell'On. Gioia e in Vito Ciancimino.

I giudici di prime cure hanno, infine, attribuito particolare significato alle dichiarazioni di Marino Mannoia nella parte in cui costui afferma di avere accompagnato Giovan Battista Pullarà ad una cabina telefonica pubblica, dalla quale costui avrebbe chiamato il Giornale di Sicilia per rivendicare falsamente il delitto alle Brigate Rosse.

Le indagini, infatti, come si è detto, hanno evidenziato che, effettivamente, pervenne al Giornale di Sicilia una rivendicazione a nome dell'organizzazione terroristica "prima linea".

I giudici di primo grado hanno, in proposito, giustificato la discordanza tra la formazione politica indicata dall'anonimo e quella fornita dal Mannoia, o con una imprecisione dovuta al notevole lasso di tempo intercorso, o con l'inesattezza dell'informazione fornita al collaborante dal Pullarà, dimenticando, però, come da loro stessi ricordato nella ricostruzione del fatto, che, successivamente alla prima telefonata che rivendicava il delitto a "Prima Linea", ve ne furono delle altre, una delle quali, di rivendicazione a nome delle Brigate Rosse.

2° - ESAME DEI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE SVOLTI DAGLI IMPUTATI CHIAMATI A RISPONDERE DELL'OMICIDIO IN DANNO DI MICHELE REINA, IN QUALITA' DI MANDANTI.

a) MICHELE GRECO

Tutte le doglianze mosse all'impugnata sentenza dal difensore di questo imputato concernono esclusivamente il tema della penale responsabilità, sia pure sotto diversi profili ed angolazioni.

Un primo nucleo di censure è stato già oggetto di esame da parte del Collegio, allorché si è trattato della responsabilità dei singoli componenti della "commissione".

In quella sede si è detto che il Collegio concorda pienamente con l'assunto difensivo secondo il quale "non basta la consapevolezza del reato fine, ma occorre la prova della volontà del soggetto di contribuire, con il proprio operato, al verificarsi del delitto" (v. motivi d'impugnazione, pag. 8).

Non vi è dubbio, poi, che ogni ipotesi di "coinvolgimento automatico nel fatto in esame sarebbe in contrasto, oltre che con i principi fondamentali dell'ordinamento penale, anche con il primo comma dell'art. 27 della Costituzione" e che, di conseguenza, "la sola partecipazione al sodalizio criminoso non implica, necessariamente il concorso nei delitti commessi da altri partecipi".

Il Collegio non può, invece, concordare con un'altra affermazione

difensiva, contenuta all'interno di questo primo nucleo di rilievi, secondo la quale i primi giudici non avrebbero fornito la prova dell'appartenenza del Michele Greco all'organo verticistico denominato "commissione".

Orbene, proprio questo è uno dei dati fondamentali dell'indagine ed uno dei passaggi essenziali ed obbligati del percorso argomentativo enunciato nella parte generale.

Per vero, l'apodittico rilievo difensivo contrasta con tutto il tessuto argomentativo della sentenza di primo grado, fondato sull'imprescindibile presupposto dell'appartenenza dell'imputato alla "commissione".

Tutti i collaboratori sentiti nel corso del giudizio di primo grado e quelli sentiti in questo grado del giudizio, a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, infatti, non solo hanno segnalato l'appartenenza del Greco a detto organismo, ma anche, con propalazioni estremamente coerenti e convergenti nel loro nucleo fondamentale, ne hanno indicato la specifica funzione ed il suo inserimento nelle dinamiche di detto consesso, dipingendo con estrema chiarezza e ricchezza di particolari il ruolo dal medesimo svolto, man mano che esso acquistava diverse fisionomie e composizioni, dovute ai cambiamenti che l'associazione veniva a subire a causa del modificarsi delle dinamiche interne.

Tutti i collaboratori di Giustizia, in particolare, hanno riferito dell'appartenenza di Michele Greco all'organo di vertice anteriormente al 1978 e subito dopo la ricostruzione della "commissione", dopo il

periodo di direzione del cosiddetto "triumvirato".

Hanno, altresì, precisato che il Greco aveva preso la direzione di essa, in coincidenza con le vicende che avevano portato alla deposizione ed all'espulsione dall'organizzazione di Gaetano Badalamenti.

Tutti ne hanno ribadito il ruolo di "capo", non solo nell'arco temporale del delitto che ci occupa e di quello in danno del Mattarella, ma anche nei periodi più acuti della guerra di mafia, con impegno non solo personale, ma dell'intera sua famiglia (quella di Ciaculli, che spadroneggiò nell'omonimo territorio) decisamente schierata dalla parte dei corleonesi contro le cosche c.d. perdenti, a riprova di un concorso reale e non soltanto simbolico o nominale nel contesto di quelle torbide vicende.

Costoro hanno, altresì, sempre affermato il carattere di alleato e complice dello schieramento "corleonese", in condizione, probabilmente, di crescente dipendenza, anche psicologica, nei confronti di esponenti di più spiccata personalità, ma non per questo incapace e inidoneo ad un qualsiasi apporto volitivo e progettuale, del resto immanente nella stessa carica, la più alta, dal medesimo rivestita, e nello stesso impegno generale della sua "cosca".

Siffatto comportamento del Greco aveva cominciato a disvelarsi proprio nel corso degli avvenimenti precedenti al delitto che ci occupa e, comunque, connessi all'omicidio Di Cristina: fin da quelli gravitanti intorno all'uccisione del Colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo, addebitata dai capi moderati ai "corleonesi", allorché l'imputato, nel corso di una riunione della "commissione regionale", tenutasi a

Falconara, ne aveva inopinatamente difeso l'operato e si era, in particolare, preoccupato di tutelare gli interessi del "Calò" e della sua "famiglia", colpita dall'attività investigativa, nonché dagli "sgarbi" dell'Ufficiale.

Ed il suo autorevole intervento era riuscito ad evitare l'adozione di sanzioni contro i capi "corleonesi", auspicate, invece, dal Di Cristina.

Ucciso, quindi, il Madonia, era stato nuovamente l'imputato a compiere una sua personale indagine per accertare il ruolo del Di Cristina nell'omicidio; a scoprire che questo era stato sostanzialmente programmato nell'incontro svoltosi nei locali dell'impresa Costanzo di Catania, ancora una volta per iniziativa e volontà del capo nisseno, ed a raccogliere le prove circa i personaggi che, unitamente a costui, avevano aderito a quel convegno.

E, dopo l'assassinio del Di Cristina, avvenuto nel maggio del 1978, cui aveva preso parte uno dei killers più affidabili del suo mandamento, ancora, il Greco, si era immediatamente attivato per riunire d'urgenza la "commissione" nella propria tenuta di "Favarella", ed aveva, ivi, ammesso la responsabilità dei vertici nella decisione dell'omicidio; ma era, nel contempo, riuscito ad avere ragione delle pretese dei "capimandamento" alleati dell'ucciso, dimostrando loro la conformità alle regole di "cosa nostra" di quel delitto, con il quale la "giustizia mafiosa" aveva inteso punire un confidente dei Carabinieri; e, così, evitando lo scoppio di una guerra di mafia.

A tali fatti erano conseguite, a riprova del suo diretto coinvolgimento nell'intera vicenda, la deposizione del Badalamenti e l'ambita nomina a

"capo" della "commissione", con il pieno appoggio dei "corleonesi", nonché la gestione, perfino, degli avvenimenti immediatamente successivi, che lo stesso imputato aveva potuto concludere con l'autorevolezza della nuova carica, imponendo la pace tra le due fazioni rivali, dopo l'uccisione di Giuseppe Calderone, ultimo protagonista dell'affare Madonia; e questa sancendo con un pranzo offerto ai capi dell'associazione, proprio alla "Favarella".

Il ruolo centrale di questa tenuta, ove si sono svolti molti degli incontri e degli appuntamenti tra gli aderenti al sodalizio criminoso "de quo", oltre ad essere testimoniato dai "pentiti" storici, quali Buscetta, Contorno e Calderone, è stato stigmatizzato dal Marino Mannoia e dal Marchese, il quale, nel corso della guerra di mafia, vi accompagnava ogni sera, lo zio che, ivi, si intratteneva, insieme a Pino Greco "scarpuzzedda", con Michele Greco per informarlo sullo svolgimento del conflitto e, comunque, su quanto giornalmente era accaduto di rilevante, anche affinché il "capo" ne potesse riferire in "commissione".

Alla stregua delle convergenti propalazioni di quasi tutti i collaboratori di Giustizia risulta, poi, il pieno inserimento del Greco nella guerra di mafia, che ebbe il suo culmine nel 1981 (quando, cioè, erano stati da tempo commessi i delitti in danno del Reina e del Mattarella e non ancora commesso quello in danno del La Torre) desunto:

a) dal fatto che la tenuta di Favarella aveva costituito, più che mai, durante il conflitto, un vero e proprio punto di riferimento, quasi un quartier generale dello schieramento alleato, facente capo ai corleonesi,

così attestando il ruolo direttivo dell'imputato;

b) dal diretto coinvolgimento della sua stessa famiglia nella faida;

c) dalla sua perfetta cooperazione nei passaggi salienti del conflitto.

Che, poi, questo ruolo essenziale della "Favarella" e, quindi, di Michele Greco fosse stato mantenuto, sia nell'arco temporale in cui fu commesso l'omicidio in esame, che in epoca successiva, fino al termine della guerra di mafia, è dimostrato dalle concordi dichiarazioni di Marchese, Mutolo e Cancemi, i quali hanno riferito che, proprio in questa tenuta, i "corleonesi" ed il Greco l'avevano conclusa, uccidendovi il Riccobono ed alcuni degli affiliati della sua "famiglia", in occasione del consueto pranzo di fine d'anno offerto da Michele Greco ai capi del sodalizio negli ultimi giorni del 1982.

Tanto premesso, in ordine alla prova della sicura appartenenza del Greco alla "commissione" ed allo specifico ruolo da questi svolto in seno a detto organismo, occorre evidenziare come a torto ci si dolga delle conclusioni circa la riferibilità del delitto all'organo di vertice ed al concreto apporto volitivo dell'imputato nella realizzazione di esso, adottate dai primi giudici e basate, ad avviso del difensore dell'imputato, esclusivamente sulle dichiarazioni "de relato" dei collaboranti e su meri assiomi di natura squisitamente teorica.

Orbene, la prova della riferibilità alla "commissione" é stata, innanzitutto, ricavata dai primi giudici dalle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia Buscetta, Mutolo, Marino Mannoia e Cancemi, cui in questo grado del giudizio si sono aggiunte quelle del Di Carlo e del Cucuzza.

I primi giudici hanno, altresì, esaminato sotto il profilo intrinseco, tali dichiarazioni, rilevando come esse siano dotate dei caratteristici connotati di precisione, coerenza e logicità, sottolineando il pieno inserimento di tali soggetti nell'organizzazione criminale "cosa nostra", con ruoli "di tutto rispetto".

Le fonti di riferimento, poi, sono perfettamente attendibili e di sicuro affidamento, provenendo da persone facenti parte della "commissione", cui i collaboranti erano legati da profondi vincoli.

Giova, anzi, in proposito evidenziare che la fonte di riferimento di ciascuno dei collaboranti è diversa, essendo corrispondente alla persona del "capomandamento", del quale ciascuno dei collaboranti faceva parte.

Non può, dunque, dirsi che, in definitiva, pur essendo formalmente plurima la fonte di riferimento sia, in realtà, unica, venendosi, così, a realizzare quella circolarità della prova, che si pone al di fuori dei corretti criteri interpretativi dell'art. 192 c.p.p.

Né è dato rinvenire in atti elementi dai quali possano dedursi interventi manipolatori esterni o previ accordi tra i collaboranti.

Ancora, non può dirsi, certamente, che le varie dichiarazioni siano meramente ricopiative l'una delle altre, apportando ciascuna, dal proprio angolo di osservazione, un proprio originale contributo, mai "sopra le righe", in quanto pienamente rispondente ai livelli di conoscenza dell'organizzazione che ciascuno di essi era in grado di possedere.

D'altra parte, i motivi d'impugnazione, sul punto, scivolano sul campo

della critica generica dei "pentiti", con particolare riguardo al loro vissuto criminale, senza che siano state evidenziate censure specifiche sulla loro attendibilità e finiscono per investire aspetti etici, del tutto estranei alla prova giudiziaria.

Né sono state evidenziate ragioni di inimicizia particolare, al di fuori di quelle inerenti alla scelta collaborativa insita in ciascun dichiarante, nei confronti degli accusati, che avrebbero potuto indurre i dichiaranti a propalazioni di contenuto calunnioso.

E' del resto, ovvio, legittimo e comprensibile che ciascuno di essi possa anche essere stato mosso dall'intento di colpire quelli che in origine erano stati i propri sodali; ciò a maggior ragione ove la scelta collaborativa sia stata determinata dall'esigenza di sottrarsi, a sua volta, alle sanzioni del "tribunale della mafia" emesse nei loro confronti.

Altrettanto comprensibile, ed anzi, legittimo appare che tra le ragioni della scelta vi sia anche l'esigenza di ottenere vantaggi processuali, essendo questi specificamente previsti dal legislatore per incentivare le collaborazioni.

Tutto ciò, invero, lungi dallo scalfire l'intrinseca attendibilità dei collaboranti, contribuisce ad accreditarne ulteriormente le rispettive propalazioni.

Ed allora, se così é, non vi è dubbio, che le plurime e convergenti dichiarazioni sul punto rese dai collaboranti finiscono per realizzare quella convergenza del molteplice sufficiente, di per sé, a fondare la prova della riferibilità del delitto non solo alla "commissione", ma

anche alla persona di Michele Greco, in particolare.

Significative, in tal senso, appaiono le propalazioni del Buscetta, il quale, rispondendo alle domande della Corte di primo grado, precisava che le sue informazioni risalivano al periodo della sua permanenza a Palermo, tra il giugno 1980 e il gennaio 1981, periodo in cui aveva avuto contatti assai frequenti con tutti i componenti della "commissione", che incontrava alla "Favarella" di Michele Greco, e in particolare, con Stefano Bontate (suo capomandamento) col quale intratteneva stretti legami e del quale riscuoteva la piena fiducia.

Proprio dal Bontate aveva saputo che l'omicidio Reina era stato deciso dalla "commissione" perché disturbava i corleonesi e che lo stesso Bontate e i suoi alleati (Salvatore Inzerillo, Gigino Pizzuto e Rosario Riccobono), pur non essendo d'accordo, avevano finito per non opporsi ed accettare la decisione perché, secondo la sua espressione, "c'erano altri interessi..... credo da parte di Bontate nei confronti dei corleonesi".

Vi erano, cioè, ragioni di più ampia strategia negli equilibri interni di "cosa nostra", che sconsigliavano uno scontro aperto con i "corleonesi" sull'omicidio del Segretario provinciale della Democrazia Cristiana.

In sostanza, ha ancora precisato Buscetta, il Bontate non aveva l'interesse, e neanche la forza di sostenere uno scontro aperto (siamo nel marzo del 1979, poco dopo l'espulsione di Gaetano Badalamenti), dal momento che lui stesso si era, a stento, salvato dall'accusa di avere partecipato all'uccisione di Francesco Madonia (da Vallelunga) e mentre aveva delle difficoltà interne alla sua "famiglia" per

l'opposizione strisciante del fratello Giovanni.

Dello stesso tenore le dichiarazioni del Mutolo, che ha precisato di avere appreso dal suo capo Rosario Riccobono che il Reina era stato ucciso perché aveva dato fastidio, con la sua impresa di costruzioni (della quale era socio occulto unitamente al costruttore D'Alia Tommaso), poiché era riuscito ad assicurarsi numerosi appalti, soprattutto nella zona di Mondello, Partanna e Valdesi, costruendo anche in dispregio della normativa edilizia, specificando, in particolare, che era entrato in contrasto con Vito Ciancimino, che aveva anche lui delle imprese di costruzione intestate ad alcuni prestanome.

Anche Marino Mannoia ha reso dichiarazioni di fondamentale importanza per la ricostruzione della responsabilità dei mandanti dell'omicidio "de quo".

La fonte di riferimento del Mannoia, come per il Buscetta, è il suo "capofamiglia" Stefano Bontate.

Nondimeno, non può certamente dirsi che le dichiarazioni del primo siano meramente ricopiative di quelle del secondo, con il risultato che in realtà le propalazioni, pur essendo plurime, siano da ricondursi ad unità.

Per vero, non solo tali propalazioni sono state ulteriormente rafforzate dall'indicazione di un altro "uomo d'onore" della sua famiglia: Girolamo Teresi che, a dire del collaborante, avrebbe avuto un ruolo, anche se solo di collaborazione e appoggio, nella materiale realizzazione dell'omicidio, ma sono caratterizzate dall'indicazione di nuovi ed inediti particolari confermativi della causale.

In particolare, il Mannoia ha riferito che "*il dr. Reina non era una persona limpida.....era molto chiacchierato*" e che la causale andava ricercata in qualche contrasto di interessi, magari di eccezionale importanza, forse proprio nel settore dell'edilizia, come poteva far pensare l'intervento nella fase esecutiva del delitto del Teresi Girolamo, che era un importante costruttore, oltre che uomo d'onore.

Tale precisa indicazione, ad avviso del Collegio, fornisce un importante spunto di riflessione sulla unanimità di intenti in seno alla "commissione" e sulla unanimità della relativa deliberazione, dal momento che, nella fase della materiale esecuzione, fu impiegato un "uomo d'onore" della famiglia di Stefano Bontate, sicuramente avverso allo schieramento "richiedente", utilizzato per la sua qualità di costruttore.

Se, dunque, anche quelli contrari allo schieramento "corleonese", non solo parteciparono alla deliberazione dell'omicidio, ma fornirono un apporto anche alla sua materiale realizzazione, non si vede come ciò possa essere negato per il Greco, che, in quel momento, rappresentava una importante "testa di ponte" dei "corleonesi" tra gli avversari, oltre ad essere totalmente asservito al Riina e ad i suoi alleati, i cui obiettivi perseguiva totalmente, sia assecondando le azioni proditorie ai danni del Bontate e dei suoi alleati, sia aiutando i "corleonesi" a ricucire gli strappi, quando costoro, come nel caso di specie, dopo gli atti di ostilità culminanti nell'omicidio in danno del Di Cristina e prima dello scoppio della guerra di mafia vera e propria, richiesero il "placet" della "commissione", per un delitto, la cui vittima, assolutamente neutrale

rispetto ad essi, appariva in aperto contrasto con gli interessi di una parte dell'organizzazione.

Particolarmente credibili, infine, appaiono le propalazioni del Mannoia, ove si consideri che alla fase successiva all'omicidio, ad ulteriore riprova dell'unanimismo dell'organo di vertice, partecipò anche un altro "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù: Pullarà Giovanbattista.

Costui, infatti, come si è detto, accompagnato dal Mannoia, fece da una cabina telefonica una telefonata all'ANSA rivendicativa dell'omicidio a nome delle Brigate Rosse, con l'evidente scopo di sviare le indagini.

Tale particolare, obiettivamente accertato attraverso le indagini compiute nell'immediatezza del fatto, non può che essere sintomatico della sicura attendibilità del Mannoia, dal momento che ad esso, riferito ad oltre quindici anni di distanza dai fatti, gli organi di stampa diedero scarso rilievo, e solo nei giorni immediatamente precedenti al delitto.

Per quanto riguarda, poi, le ragioni della discrasia indicata nella sentenza di primo grado, osserva il Collegio che, a prescindere dall'adeguatezza della giustificazione fornita dalla Corte di primo grado, tale discrasia, come è stato già sottolineato, non esiste nemmeno.

Di fondamentale interesse si palesano, ancora, le dichiarazioni rese in questo grado del giudizio da Francesco Di Carlo.

Costui, nella sua qualità di capo della "famiglia" di Altofonte, ha vissuto a stretto contatto con il proprio "capomandamento" Bernardo Brusca, su disposizione del quale organizzava le riunioni della

"commissione".

Il medesimo, dal di dentro, ha descritto i meccanismi di funzionamento di detto organismo, parlando, in particolare, delle preventive manovre esplorative, nonché della necessaria presenza alle riunioni di tutti i rappresentanti delle "famiglie" che la componevano.

Con riferimento all'omicidio in esame, ha riferito che una riunione della "commissione", con all'ordine del giorno detto delitto, venne chiesta da Bernardo Provenzano; che egli ebbe ad organizzare siffatta riunione e che, al termine di essa, il Brusca gli aveva riferito che tutti erano stati d'accordo nella decisione di sopprimere il Reina.

Il motivo per cui il Provenzano aveva richiesto tale deliberato dell'organo di vertice era dovuto al fatto che il Reina era entrato in rotta di collisione politica con il Ciancimino, al quale contestava il monopolio dal medesimo assunto nel sistema degli appalti e delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Palermo, dopo un periodo in cui i due avevano approfittato, con logica spartitoria, dei guadagni che tale sistema produceva.

Il Di Carlo ha precisato, ancora, che i "corleonesi" erano portatori degli stessi interessi di Ciancimino, al quale erano strettamente legati; mentre il resto della "commissione" non poteva negare "un favore a Pino Provenzano".

A riprova della riconducibilità dell'interesse diretto alla soppressione del Reina ai "corleonesi" e del sostanziale disinteresse del resto della "commissione", il Di Carlo ha narrato uno specifico episodio: *Un po' di tempo dopo la commissione dell'omicidio, era andato a trovarlo al*

Castello di San Nicola l'Arena il Ciancimino, lamentandosi di uno stringente interrogatorio, cui era stato sottoposto da parte della Polizia, che lo sospettava di essere coinvolto nell'omicidio ai danni del Reina.

In quella circostanza, il Di Carlo non ritenne di permettere un dialogo diretto con lui su simile, delicato, argomento, dal momento che ogni contatto con il Ciancimino era sempre avvenuto alla presenza di Riina e Provenzano e gli consigliò di rivolgersi direttamente al "ragioniere" (così veniva soprannominato il Provenzano).

Il giorno successivo aveva riferito il colloquio avuto con il Ciancimino al Brusca, il quale così gli aveva testualmente risposto: "sono cavoli del ragioniere, tanto lui l'ha voluto, se la vedano tra di loro".

Ulteriori dichiarazioni sull'omicidio che ci occupa sono state, infine, rese, in questo grado del giudizio, da Salvatore Cucuzza, che ha riferito *di avere sentito da "uomini d'onore" che il Reina era stato ucciso su mandato di "cosa nostra".*

Dunque, la penale responsabilità del Greco non si fonda su astratti teoremi derivati "sic et simpliciter" dalla sua appartenenza all'organismo dirigenziale, né sulla regola, altrettanto astratta, della necessità che gli omicidi cosiddetti "eccellenti" dovessero necessariamente essere deliberati in "commissione"; bensì sulla rigorosa verifica, oltre che dell'appartenenza al momento del delitto del Greco alla "commissione", del deliberato omicida adottato in una apposita riunione di detto organismo, nel corso della quale l'imputato non solo

non manifestò un utile dissenso, ma contribuì apertamente, in unità di intenti con lo schieramento proponente, alla formazione della volontà complessiva.

Un secondo nucleo di censure comprende tutta una serie di rilievi sulla attendibilità dei collaboranti, sia sotto il profilo della coerenza e logicità delle loro dichiarazioni, sia sotto quello diverso e aggiuntivo della necessità della sussistenza di altri elementi di conferma.

Quanto al primo dei profili dianzi indicati, osserva il Collegio, che il difensore si è limitato a mere enunciazioni di principio, senza specificare quali fossero le incoerenze, le contraddizioni o le illogicità nelle quali sarebbero incorsi i collaboranti.

Basta, pertanto, richiamare quanto detto nella parte generale in ordine a tale argomento, non mancando di evidenziare che l'operazione di verifica dell'attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni è stata estesa (si veda in particolare quanto detto in proposito in questo paragrafo) anche alla fonte di riferimento.

Non può essere, poi, condiviso l'assunto difensivo, secondo il quale le ulteriori chiamate in reità, o correità, non possono rientrare nell'accezione "altri elementi" prevista dall'art. 192 c.p.p.

Per vero, che le ulteriori chiamate in correità, possano fungere, in assenza di prove di interventi manipolatori esterni, da riscontro convalidante è un dato ormai acquisito, sia nella giurisprudenza di merito, che di legittimità, ed al riguardo il Collegio non può che far richiamo a quanto detto in precedenza, con particolare riferimento alla parte della sentenza specificamente dedicata a tale tema.

Sempre con riferimento al necessario momento della verifica dell'attendibilità estrinseca delle varie chiamate in correità, il difensore

dell'imputato ha osservato come, a suo avviso, non sarebbe stata acquisita al processo prova alcuna in ordine alla causale ipotizzata "tutta mutuata dalla dichiarazione stessa e non verificata <allunde>".

L'affermazione è del tutto disancorata dalle emergenze processuali.

Per vero, queste consentono di pervenire, perfino a prescindere dalle dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti", ad una sicura ricostruzione della causale dell'omicidio.

Sotto tale profilo, certamente, commettono un errore di prospettiva i primi giudici, quando individuano due causali convergenti, e cioè, una contingente, costituita dall'esigenza di bloccare l'invadenza del Reina, ai danni del Ciancimino, nel settore dell'edilizia, e segnatamente in quello degli appalti, e quella più generale, tutta mutuata dalle dichiarazioni del Mannoia, di lanciare un forte messaggio alla D.C. nel suo complesso, che aveva modificato la sua linea politica, dando corso a nuovi orientamenti politici contrari agli interessi di "cosa nostra", laddove la causale è una ed una sola, tutta riconducibile agli interessi del Ciancimino nel settore dell'edilizia.

Gli atti del processo, infatti, non offrono elementi probatori di sicura affidabilità per legare le vicende politiche della D.C. palermitana a "cosa nostra", sostanzialmente estranea alla dinamica politica interna del partito, ed interessata soltanto a realizzare i propri interessi, attraverso l'intermediazione di uomini dell'apparato politico ad essa asserviti.

Se, dunque, per "segnale forte all'intera classe politica democristiana" si intende l'esigenza di intimidire gli amministratori di quel partito

acciocché nulla cambiasse nel settore dell'edilizia e degli appalti - cioè che si continuasse nella linea amministrativa di favore nei confronti del Ciancimino e dei suoi alleati "corleonesi"- tale causale può essere accettata, ma finisce per coincidere sostanzialmente con l'altra; ove, però, la si voglia riportare al quadro politico generale, essa non trova agli atti del processo agganci solidi e come tale va espunta dagli steccati della prova giudiziaria, per essere consegnata all'esame dello storico o del sociologo.

Gli atti del processo, invece, offrono la prova certa di un contrasto di interessi evidente tra il Reina da una parte ed il Ciancimino dall'altra.

Tanto premesso, osserva il Collegio che tutti i collaboratori di Giustizia esaminati hanno evidenziato gli stretti legami tra il Ciancimino e lo schieramento "corleonese" ed i convergenti interessi dei due nel settore dell'edilizia e degli appalti.

Del resto, tale alleanza e convergenza di interessi è rimasta definitivamente acclarata, sul piano della prova giudiziaria, a seguito dell'avvenuta condanna del Ciancimino, diventata irrevocabile, per associazione mafiosa, proprio con soggetti legati a detto schieramento mafioso.

Altrettanto certo è il fatto che il Ciancimino aveva costituito molte società di fatto operanti nel settore dell'edilizia, alcune delle quali con costruttori legati a "cosa nostra", e segnatamente allo schieramento egemone dei corleonesi, e che tali società venivano favorite, sia nel rilascio di licenze edilizie, che nell'assegnazione degli appalti, dalla potente ed ingombrante, dal punto di vista politico-amministrativo,

figura del Ciancimino.

Ma, anche il Reina aveva interessi nel campo dell'edilizia.

Illuminanti e dettagliate sono le propalazioni rese al riguardo dal Mutolo, sorrette, per quanto attiene ai riscontri esterni, dagli elementi di cui si è detto nel paragrafo precedente.

Vero è, infatti, che il D'Alia ha negato di essere stato in società con il Reina, ma è altrettanto vero che tale negazione appare sicuramente inattendibile.

Giova, al riguardo, ricordare che, in un primo tempo, il D'Alia ha, addirittura, negato di avere mai conosciuto il Mutolo e che, solo dopo che le indagini avevano preso il loro avvio, si è deciso ad ammettere di avere messo a disposizione del collaborante un appartamento sito nella via Ausonia di Palermo, nonché di avere pagato a lui delle tangenti per la costruzione di unità abitative nella zona di Mondello Valdesi, ricadente sotto "la giurisdizione" della sua "famiglia", tangenti destinate al "capofamiglia" del Mutolo, Rosario Riccobono.

In tale contesto, non si riesce a comprendere perché non dovrebbe darsi credito al collaborante quando afferma che il D'Alia gli aveva riferito che aveva smesso di costruire perché il Reina si era fatto "i conti sbagliati", dal momento che il Ciancimino nella stessa zona di Partanna-Mondello aveva delle imprese di costruzione.

Anzi, proprio queste precise indicazioni rendono sicuramente attendibile il racconto del Mutolo.

Risulta, infatti, per ammissione dello stesso D'Alia, che egli iniziò a costruire in quella zona pagando tangenti al "capo-famiglia" e che,

come è stato obiettivamente accertato, egli smise ad un certo punto di fare il costruttore.

Ed allora, appaiono sicuramente credibili le propalazioni del Mutolo quando dice di avere appreso dal Riccobono che il divieto di esercitare l'attività di costruttore venne proprio dalla "commissione", in tal senso richiesta dai "corleonesi".

Del resto, il sostanziale disinteresse del Riccobono alla vicenda si coglie a piene mani, ove si consideri che, comunque, egli avrebbe ricevuto le tangenti dalle imprese legate ai "corleonesi" (secondo le ferree regole dell'organizzazione mafiosa, per ogni affare illecito, competeva, comunque, una quota alla "famiglia" ove l'affare veniva realizzato).

Anzi, a ben vedere, gli equilibri interni allora vigenti consigliavano di prestare ossequio ai "desiderata" dello schieramento egemone.

Le argomentazioni che precedono comportano un giudizio di secca inattendibilità delle dichiarazioni del D'Alia, nei confronti del quale il Pubblico Ministero ebbe ad iniziare l'azione penale per il reato di cui all'art. 371 bis c.p.

Del resto, il D'Alia aveva tutto l'interesse a non rivelare l'esistenza della società di fatto, dal momento che ciò avrebbe disvelato, inevitabilmente, tutta una serie di illeciti e malefatte, che all'epoca il sistema affaristico-edilizio necessariamente comportava.

Errano, dunque, i giudici di primo grado nel ritenere che non sia stata raggiunta la prova dell'esistenza di una società di fatto tra il D'Alia e il Reina, in quanto tale circostanza poggia sulle dichiarazioni del Mutolo,

sorrette da riscontri oggettivi di sicura affidabilità.

Infatti, a prescindere dagli esiti degli accertamenti patrimoniali effettuati sulle disponibilità finanziarie del D'Alia, che hanno dimostrato l'esistenza di capitali non compatibili con la normale attività imprenditoriale dal medesimo svolta, giova rilevare che è stata accertata l'esistenza di un libretto a risparmio, intestato al Reina, che non poteva trovare origine nella vendita di un terreno, come riferito dalla vedova dell'uomo politico, Maria Pipitone, che non ha saputo fornire altra giustificazione alternativa.

E' stato, altresì, accertato che, appena tre giorni dopo la morte del Reina, furono versate su un libretto di risparmio, poi estinto dalla Pipitone, £ 62.000.000 circa (somma, all'epoca, certamente non trascurabile) provenienti in parte da assegni, di cui non è stata accertata l'origine e, in parte, da un altro libretto al portatore, di cui non era stata accertata l'esistenza.

Ulteriore e definitivo riscontro (giova al riguardo ricordare che per "altri elementi" devono intendersi soltanto elementi diversi, non ponendo la norma limiti quantitativi e qualitativi, e che il riscontro non deve necessariamente riguardare direttamente il fatto oggetto di prova) alle affermazioni del Mutolo può essere rinvenuto nelle dichiarazioni rese da diversi uomini politici siciliani, sulla cui attendibilità non può esservi dubbio di sorta.

L'On. Mannino, uomo di punta del P. C. I., che però aveva con il Reina rapporti personali improntati a reciproca schiettezza, ha, infatti, riferito alla Corte di primo grado di avere molte volte contestato al Reina

"comportamenti disinvolti", da lui tenuti negli anni precedenti, come amministratore provinciale di Palermo, aggiungendo che il Reina aveva replicato che "i suoi compagni di partito e di corrente, a quell'epoca, dovevano farsi una posizione", mentre, ora, senza l'assillo di problemi economici, poteva parlarsi finalmente di politica in termini di interesse generale".

In termini analoghi si è espresso anche Padre Ennio Pintacuda, il quale ha affermato che, a differenza di Piersanti Mattarella "assolutamente estraneo ad ogni collegamento tra politica ed affari, il dr. Reina aveva ben presente l'esigenza di fare i conti con i cosiddetti comitati d'affari".

Riscontri ben precisi e direttamente riguardanti il fatto oggetto di prova alle dichiarazioni dei collaboranti, a prescindere dall'esistenza di rapporti societari occulti tra la vittima ed il D'Alia, vengono, infine, dalle dichiarazioni rese in primo grado dalla vedova del Reina, la quale ha riferito dei forti contrasti esistenti tra il marito e Ciancimino, dovuti anche "alla spiccata personalità di entrambi".

Di analogo tenore, infine, le dichiarazioni del Mannino il quale ha testualmente affermato che appariva chiaro "il ruolo di punta (di Reina) nella contestazione di Ciancimino, sin dai tempi in cui questo fu sindaco, sia all'interno della D.C., sia in Consiglio Comunale".

Ed allora, se così è, non si riesce a capire su che cosa il difensore poggi l'affermazione, secondo la quale la causale sarebbe mutuata dalle dichiarazioni dei "pentiti", laddove, invece, proprio gli elementi esterni alle loro dichiarazioni, finiscono per rendere il loro "dictum",

ulteriormente attendibile, azzerando ogni residuo margine di dubbio, a prescindere dalla sufficienza probatoria derivata dalla prospettata convergenza del molteplice.

E' appena, infine, il caso di sottolineare, in proposito, che le piste alternative, in un primo tempo seguite dagli inquirenti (ascrivibilità dell'omicidio al terrorismo rosso, contrasti nell'ambiente dell'ippodromo, appalti per fornitura di merci o per l'aggiudicazione dei lavori interni della circonvallazione) non hanno trovato riscontro, ed anzi, si sono rivelate del tutto destituite di fondamento, a seguito delle verifiche poste in essere.

Col terzo ordine di censure, il difensore dell'imputato affronta direttamente il tema della personale penale responsabilità del Greco in ordine al fatto delittuoso in esame.

Si afferma, in particolare, nei motivi d'impugnazione, che il Greco non avrebbe mai avuto particolari interessi nel settore degli appalti, tant'è che gli sarebbero stati restituiti i beni, in un primo tempo sequestratigli.

Il rilievo non coglie nel segno, nella misura in cui non tiene in alcun conto la funzione di coordinamento della "commissione" ed in definitiva la stessa intima struttura organizzativa dell'associazione criminale "cosa nostra".

Bisogna considerare, infatti, che, al di sopra degli interessi delle singole "famiglie", incombono gli interessi dell'organizzazione nel suo insieme, sicché basta l'interesse di una famiglia, perché possa la decisione legata a tale interesse trovare accoglimento nel consesso deliberativo in questione.

In definitiva un fatto che è di ostacolo ad una "famiglia" finisce per

essere di ostacolo a tutte, nella misura in cui il sostanziale disinteresse di una non giustifica il diniego di ausilio a quella che vede i propri interessi minacciati da quel fatto.

Ciò è avvenuto, persino, quando la richiesta era addirittura intimamente avversata da uno dei componenti, e pur tuttavia accettata per il timore che, in tempi non maturi, potesse verificarsi uno scontro armato tra le "famiglie", con conseguenze disastrose su quella avversa alla decisione richiesta.

Nel caso di specie, il Greco, come è stato abbondantemente in precedenza spiegato, non solo non aveva alcun interesse ad opporsi, ma, anzi, per gli equilibri, in quel momento insiti nell'organismo di vertice, aveva tutto l'interesse a proseguire nella linea, tutta intrisa di diplomazia, e del resto immanente nella carica ricoperta, di pieno appoggio ai "desiderata" dello schieramento egemone.

Nei motivi d'impugnazione, sempre nell'ambito del raggruppamento portante il n. 3, si deduce che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, laddove afferma che nel 1980 Pino Greco, detto "scarpa", era membro della "commissione", quale "capomandamento" di Ciaculli, in alternanza con Greco Michele, ed in particolare, riferendosi all'omicidio per cui è processo, indicherebbe espressamente lo "scarpa" come colui che prende le decisioni in seno alla "commissione".

Il rilievo non colpisce nel segno; per vero, tutti i collaboranti, come si è detto, hanno indicato il ruolo centrale rivestito dall'imputato, almeno fino al delitto in danno del La Torre, sia pure con atteggiamento di

succumbenza nei confronti dei "corleonesi" (ma non era il solo), ruolo confermato in questo grado del giudizio, dal collaborante Cucuzza, che ne ha sottolineato l'immanenza, anche se, in qualche occasione, messa in ombra dalla giovanile irruenza di Pino Greco, che pure, in piena sintonia con Riina e compagni, partecipava alle riunioni della "commissione".

Lo stesso Cucuzza, del resto, ha precisato che Michele Greco era presente ad ogni deliberazione della "commissione" e che veniva puntualmente informato di ogni avvenimento di rilievo per l'organizzazione.

Tutti i collaboratori di Giustizia hanno, poi, precisato che l'ingresso in commissione di Pino Greco avvenne quando, a seguito della "deposizione" di Gaetano Badalamenti, Michele Greco fu nominato segretario e si rese, quindi, necessaria la nomina di un rappresentante della famiglia di Ciaculli.

Proprio la nomina di un rappresentante della propria famiglia pone, dunque, il Greco in una situazione di personaggio apparentemente "super partes", ma, in realtà, funzionale agli interessi dei "corleonesi".

In tale ottica, non vi è chi non veda come appariva assolutamente necessaria la sua presenza in "commissione", tenuto, peraltro, conto del fatto che una assenza, in occasione di una deliberazione così importante, sarebbe stata sicuramente incompatibile con la natura stessa della carica rivestita.

Del resto, il Di Carlo, cui fu affidato il ruolo di organizzatore esterno della riunione della "commissione", avente ad oggetto il deliberato

omicida in esame, ha parlato di decisione presa all'unanimità, con ciò sottendendo la necessaria presenza di tutti i componenti dell'organismo di vertice.

In tale ottica, può essere, senza dubbio, compreso il "dictum" del Mannoia, il quale può essersi fatta l'idea di una preponderanza esteriore del Pino Greco che, ormai organico allo schieramento "corleonese", era sciolto da ogni, sia pur minima esigenza, di apparire, in qualche modo, distante da ogni passionalità derivante da una precisa scelta di campo, scelta che il Greco non poteva, stante la sua funzione di coordinatore, esteriorizzare.

L'intero contesto argomentativo rende estremamente agevole il dar conto dell'ultimo dei rilievi difensivi del raggruppamento in esame; per vero "cosa nostra" non è un'associazione legale e, quindi non vi sono registri o raccolte di verbali delle riunioni, sicché appare al di fuori di ogni logica e regola di inferenza probatoria pretendere che i collaboratori di Giustizia possano indicare, con assoluta certezza, il luogo esatto, il giorno e l'ora delle riunioni della "commissione", tanto più se tali consessi si svolsero diverso tempo addietro rispetto alle propalazioni medesime e se, come è avvenuto in molti casi, la notizia è stata appresa da altre persone che hanno partecipato a tali riunioni; anzi, se così fosse, ci sarebbe motivo di sospettare dell'attendibilità di siffatte dichiarazioni.

Quanto sin qui detto rende estremamente agevole l'esame dell'ultimo nucleo di censure formulate nell'interesse del Greco.

Si afferma, in particolare, nei motivi di gravame, che la regola secondo

cui gli omicidi di rilievo per l'organizzazione dovessero, necessariamente, essere deliberati in "commissione", non è stata sempre rispettata e che, in alcuni casi (sequestro Corleo e omicidio del procuratore Costa per esempio), nessuna ritorsione si sarebbe verificata da parte dell'organizzazione nei confronti dei responsabili.

Il rilievo sarebbe esatto se l'affermazione di penale responsabilità fosse basata sull'assioma rappresentato dalla regola in questione, senza tenere in alcun conto le dinamiche interne all'associazione.

Si è già detto, infatti, che proprio il sequestro Corleo fu uno dei primi atti di prevaricazione dello schieramento dei "corleonesi" nei confronti del Bontate e dei suoi alleati, mentre l'omicidio del Procuratore Costa si colloca in un arco temporale successivo al fatto delittuoso in esame, quando, ormai, "i corleonesi" si preparavano a sferrare l'attacco decisivo allo schieramento avversario.

I collaboratori di Giustizia, invero, non hanno detto che la regola in questione non fu mai violata.

Costoro, con dichiarazioni sostanzialmente convergenti, hanno, anzi, affermato che nell'arco temporale immediatamente precedente al delitto in esame, furono compiuti alcuni atti di piena ostilità ad alcuni componenti della "commissione", che, come tali, non potevano essere, di certo, portati all'esame di detto organismo (si pensi, oltre al sequestro Corleo, per esempio, all'omicidio in danno del Di Cristina) e che questi furono subiti dai cosiddetti perdenti, perché non ancora pronti per lo scontro definitivo.

Anzi, in tale contesto, è stato definito dai collaboratori, in modo del

tutto plastico, il ruolo avuto dal Greco in alcuni di questi atti di ostilità, a cominciare dall'omicidio Di Cristina, nel quale fu impiegato un uomo della sua "famiglia".

Particolarmente significativa, appare, poi, la funzione svolta dal medesimo, allorché, in una riunione della "commissione", illustrò i motivi per i quali era stata decisa la soppressione del "boss".

b) GIUSEPPE CALO'

Il Calò, a mezzo di due difensori, ha svolto doglianze attinenti sia al tema della penale responsabilità, che a quello del regime sanzionatorio.

L'Avvocato Vito Ganci, per quanto riguarda il Calò, si è limitato a considerazioni di ordine generale, comuni all'altro suo assistito, Brusca Bernardo, che saranno esaminate allorché si tratterà quest'altra posizione processuale; sicché, in questa sede si tratteranno soltanto i rilievi difensivi mossi all'impugnta sentenza dall'altro difensore, Avvocato Giuseppe Oddo.

Passando all'esame del primo ordine di censure svolte da quest'ultimo difensore, e segnatamente di quelle concernenti il tema degli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità dei componenti della "commissione", relativamente ai delitti a tale organismo riferibili, il Collegio non può che far richiamo a quanto detto con riferimento a tale tema nella parte generale, non mancando di sottolineare, ancora una volta, non solo la piena adesione a quanto argomentato, in linea di principio, dal difensore dell'imputato, ma di ribadire, anche che la

penale responsabilità del medesimo poggia su una precisa deliberazione della "commissione" avente ad oggetto la soppressione del Reina, cui il Calò ha dato un proprio apporto volitivo.

In tale contesto, nessun rilievo può spiegare il fatto che l'imputato sia stato assolto da alcuni delitti a lui ascritti quale componente del suddetto organo di vertice, non potendosi (e del resto ciò non sarebbe in rito possibile) verificare il contesto probatorio all'interno del quale tali verdetti vennero a maturarsi.

Entrando, ora, nel vivo del tema sottoposto all'esame della Corte dal difensore dell'imputato, e premesso che il passaggio argomentativo prodromico dell'appartenenza, nel periodo di riferimento, del Calò all'organismo di vertice, oltre che essere testimoniato da tutti i collaboranti escussi nell'ambito del presente procedimento, non risulta, sostanzialmente, contestato dallo stesso imputato, osserva il Collegio che a torto il difensore di quest'ultimo si duole dell'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, laddove questa non avrebbe tenuto conto, da un lato, del fatto che la decisione di uccidere il Reina sarebbe stata presa dal gruppo di vertice, senza che gli altri avessero avuto la possibilità di opporsi e, dall'altro, della circostanza che il Calò, risiedendo fuori Roma, non avrebbe avuto la possibilità di intervenire alla riunione nel corso della quale l'omicidio in esame sarebbe stato deliberato.

Quanto al primo dei rilievi difensivi sopraenunciati, osserva il Collegio, che tutti i collaboratori di Giustizia, sentiti nell'ambito di questo procedimento, a cominciare dal Buscetta per finire a Salvatore

Cancemi, che proprio di Calò è stato il sostituto, dopo l'arresto dello stesso avvenuto a Roma nel 1985, oltre a indicarlo quale sicuro componente, anche nel periodo in cui venne realizzato il delitto in esame, della "commissione", nella sua qualità di capo del "mandamento" di Porta Nuova, lo hanno definito uno dei più attivi sostenitori della strategia dei "corleonesi".

Tutti i pentiti, a partire da quelli meno recenti, inoltre, hanno evidenziato una posizione di sottomissione completa e senza riserve dell'imputato nei confronti del Riina, talvolta, perfino, con un sottile filo di ironia: basta, in proposito, ricordare quanto riferito dal Buscetta (interrogatorio reso al G.I. il 25/7/1984), cui Stefano Bontate aveva raccontato che il Calò era talmente asservito ai "corleonesi" che, nel corso delle riunioni dei vertici, quando costoro esprimevano il loro avviso, non parlava nemmeno, ma si limitava sempre ad assentire, con cenni del capo, alle loro decisioni; ed ancora che, sempre in questi consessi, era come se gli alleati gli avessero messo un filo dietro, per cui egli si limitava ad alzare od abbassare la testa, come una sorta di marionetta, e ciò faceva con molta facilità, senza mostrare alcun disagio.

Tale atteggiamento di totale succumbenza dell'imputato risale ai primi anni settanta e ci viene evidenziato dal primo dei "pentiti" storici di mafia: Leonardo Vitale. Costui, infatti, ebbe a riferire che, nei primi anni settanta, durante il periodo del "triunvirato", il Riina aveva presieduto una riunione per risolvere una controversia tra la "famiglia" di Altarello e quella della Noce, circa l'attribuzione di una tangente

che, per il rigido criterio della competenza territoriale, sarebbe spettata alla prima cosca.

Ciononostante, il Riina l'aveva assegnata alla Noce, senz'altra motivazione che quella, da lui resa palese, di "avere nel cuore" questa "famiglia"; ed ancora una volta Pippo Calò, presente alla riunione e interessato, quale capomandamento della famiglia danneggiata alle sorti della medesima, si era ben guardato dal dissentire dalle opinioni dell'alleato, tanto da venire subito dopo ripreso, per tale atteggiamento di supina acquiescenza, perfino, da altri "uomini d'onore".

Sintomatico del pieno inserimento dell'imputato nello schieramento della "famiglia" di Corleone appare l'atteggiamento assunto nel 1972 dal Calò in occasione del sequestro in danno del Cassina, che aveva costituito uno dei momenti di maggiore tensione tra il gruppo dei cosiddetti "moderati" ed "i corleonesi"; gli organizzatori erano stati, infatti, individuati dall'organizzazione mafiosa nelle persone del Riina e del Provenzano che, come hanno rivelato Calderone e Marino Mannoia, avevano voluto il delitto all'insaputa ed, anzi, a dispetto del Bontate e del Badalamenti.

Orbene, è stato, ormai, accertato, con sentenza passata in giudicato, che uno degli autori materiali del sequestro fu Francesco Scrima, appartenente alla "famiglia" di Porta Nuova e uomo di maggiore fiducia di Pippo Calò.

Altrettanto sintomatico del pieno inserimento dell'imputato nello schieramento "corleonese" appare il ruolo di pieno appoggio allo stesso "clan" dato dal Calò all'omicidio del Di Cristina.

Ma l'accertata connotazione del Calò di essere uno dei più attivi sostenitori della strategia dei "corleonesi", non può, poi, ritenersi conclusa con "l'affare Di Cristina", o, comunque, venuta meno nel corso dell'anno successivo, e cioè, e siamo nel periodo in cui è stato commesso l'omicidio in esame, allorquando i vertici dell'organizzazione (sia pure con le riserve mentali di futura rivincita da parte dello schieramento perdente) sembravano avere ritrovato una (apparente) unità di intenti.

Sintomatico, in tal senso, è l'apporto dato dall'imputato all'omicidio del Commissario Boris Giuliano (avvenuto alcuni mesi dopo il delitto in esame) allorquando, dopo la morte del valoroso funzionario di Polizia, sia era adoperato, unitamente ad un altro stretto alleato di Riina, Francesco Madonia, affinché non ne fossero individuati gli assassini, incaricando un proprio uomo, Salvatore Cucuzza (il Madonia aveva inviato, a sua volta, uno dei suoi figli), di contattare Gaspare Mutolo perchè si assicurasse che il gestore del bar, dove era avvenuto sotto i suoi occhi l'omicidio, e che era cugino del pentito, si astenesse da qualsivoglia preannunciata collaborazione con le forze dell'ordine in danno di coloro che aveva scorto sparare ed i cui volti, nell'immediatezza del delitto, aveva dichiarato di ricordare.

In quella occasione, il Mutolo aveva immediatamente portato a compimento l'incarico, ottenendo le più ampie assicurazioni dal parente nei termini pretesi dai richiedenti, ed aveva, quindi, tranquillizzato il Cucuzza, che, essendo privo di interesse personale nella vicenda, non poteva che avere agito per conto e su mandato del

suo capo.

Particolarmente significative dello stretto legame esistente tra il Calò ed il Riina sono, infine, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cancemi, laddove costui riferisce di un complotto, organizzato dai perdenti, in tempi immediatamente precedenti allo scoppio della guerra di mafia, che vedeva come obiettivo fondamentale da colpire, immediatamente dopo la soppressione del Riina, proprio la persona del Calò, e ciò a riprova del fatto che proprio quest'ultimo veniva ritenuto come uno dei più fedeli ed importanti alleati del capo dei "corleonesi".

Tutti i collaboratori di Giustizia hanno, infine, descritto, con dovizia di particolari, il ruolo rivestito dal Calò, nella immediatamente successiva fase della guerra di mafia, che vide cadere, ad uno ad uno, tutti gli uomini più rappresentativi dello schieramento avverso ai "corleonesi".

Ed allora, se così è, non si vede come si possa sostenere una pretesa estraneità del Calò alla decisione concernente l'omicidio in esame, nel rilievo che la deliberazione, da altri presa, sarebbe stata dal Calò, ad essa sostanzialmente indifferente, subita.

Nel richiamare, comunque, quanto in precedenza detto a proposito della precedente posizione processuale (sotto questo profilo la posizione del Calò non appare sostanzialmente difforme da quella del Greco) in ordine ai requisiti necessari, alla stregua delle norme del codice penale sul concorso di persone nel reato e dell'art. 54 c.p., perché possano configurarsi un utile dissenso e lo stato di necessità, giova evidenziare che le emergenze processuali testimoniano un pieno apporto volitivo dell'imputato alla realizzazione dell'omicidio "de quo"

deliberato, alla stregua delle dichiarazioni dei collaboranti di cui si è detto a proposito della precedente posizione processuale, dall'organismo di vertice all'unanimità.

In tale collegiale deliberazione, il grado di volizione dell'imputato fu pienamente conforme a quella del Riina, non solo per la posizione di assoluto allineamento alla linea da costui tenuta all'interno dell'organismo di vertice, ma anche, e soprattutto, perché l'imputato era, in quel momento, portatore di interessi esattamente corrispondenti a quelli del capo dei "corleonesi".

Giova, in proposito, sottolineare che, come riferito da tutti i collaboranti, il Calò era particolarmente interessato (e ciò, in particolar modo, nell'arco temporale che ci occupa) al suo inserimento nel settore delle opere pubbliche, per la possibilità di ingenti guadagni che questo settore comportava.

Emblematici, in tal senso, come hanno opportunamente sottolineato i giudici di primo grado, sono, ancora una volta, i rapporti con Vito Ciancimino, a proposito dei quali è estremamente importante ricordare le dichiarazioni rese da Francesco Marino Mannoia laddove costui testualmente afferma: "Stefano Bontate non nutriva nessuna stima nei confronti di Vito Ciancimino, del quale diceva che era legatissimo a Totò Riina e a Pippo Calò e che contava di fare affari molto lucrosi col risanamento di quella parte del centro storico di Palermo, comunque, intesa come zona di Piazza Magione".

Occorre, ora, dar conto dell'altro rilievo difensivo, di cui sopra è cenno, concernente l'asserita impossibilità del Calò di partecipare alle

riunioni dell'organo di vertice a causa della propria residenza a Roma, ove aveva stabilito il centro dei propri affari.

Orbene, osserva al riguardo il Collegio che, alla stregua delle dichiarazioni rese in questo procedimento da tutti i collaboratori di Giustizia esaminati, e segnatamente di quelle rese dal Cancemi, risulta, in maniera non equivoca, che la fissazione, da parte dell'imputato, della propria residenza a Roma non comportò, di certo, la definitiva rottura con gli interessi del medesimo a Palermo e, soprattutto, l'abbandono della propria carica di componente della "commissione", con tutti gli onori e gli oneri che tale carica comportava.

Dalle medesime fonti è dato sapere che l'imputato si recava regolarmente a Palermo, per partecipare alle riunioni della "commissione", ed ogni qualvolta le esigenze dell'organizzazione mafiosa lo richiedessero.

Giova, in proposito, ricordare le dichiarazioni di Contorno e Calderone, e laddove costoro affermano che, in occasione delle sedute della "commissione", il Calò veniva prelevato in aeroporto da una B. M. W., non mancando di sottolineare che le indagini di P.G. hanno consentito di reperire il contratto di acquisto di una B. M. W. 520, il cui prezzo fu pagato, in parte, con la permuta di una "Giulietta", di proprietà della moglie del Calò, e accertare che l'auto fu fatturata dalla ditta COMA di Gaspare Bellino, risultato anch'egli prestanome del Calò, o, comunque, ad esso legato.

Non coglie, dunque, nel segno il rilievo difensivo secondo il quale lo schema organizzativo disegnato nella sentenza di primo grado

prevederebbe che le decisioni che il componente della "cupola" non sarebbe in condizione di assumere direttamente, perché detenuto, o residente fuori dalla Sicilia, sarebbero state da lui prese attraverso un sostituto.

Invero, tutti i pentiti, a partire da Buscetta, che in proposito ha reso dichiarazioni molto precise, hanno affermato che il Calò continuò a partecipare direttamente alle riunioni della "commissione", anche dopo avere fissato la propria residenza a Roma.

E ciò appare perfettamente comprensibile ove si consideri che Roma è collegata a Palermo con diversi voli giornalieri della durata di appena un'ora.

Tale irrisoria distanza, al contrario di quanto è avvenuto per il Salamone, non comportava, di certo, la necessità della nomina di un sostituto, potendo provvedere ad ogni incombente direttamente il "capo".

La nomina di un sostituto si rese, invece, come ha dichiarato in questo grado del giudizio il collaboratore Cancemi, necessaria nel 1985, a seguito dell'avvenuto arresto del Calò.

Non ha, quindi, senso l'osservazione difensiva, secondo la quale il Cancemi avrebbe negato di avere ricevuto un mandato omicidiario da parte dell'imputato.

Lo stesso Cancemi, infatti, ha detto chiaramente che prima del 1985 provvedeva a tutto direttamente il Calò e che egli lo incontrava tutte le volte che il predetto dalla capitale si recava a Palermo.

Con i motivi attinenti al regime sanzionatorio l'imputato si duole,

innanzitutto, del diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.

Osserva, al riguardo il Collegio che il chiaro dettato della norma esclude la possibilità di applicazione della diminuente in essa prevista in tutti i casi, come quello di specie, in cui i concorrenti nel reato siano cinque o più.

In ogni caso, alla stregua di quanto sin qui detto, non può seriamente sostenersi che la partecipazione al fatto del Calò, stretto alleato e portatore degli stessi interessi del gruppo richiedente la deliberazione omicida, possa qualificarsi "minima" nel senso voluto dal legislatore ed, ormai, inteso dalla unanime giurisprudenza, sia di merito, che di legittimità (v. fra le tante Cass. sez. 1° 88/180055).

Neppure, appare seriamente sostenibile la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, basate su "una sorta di stato di necessità", come si è detto nemmeno esistente nel senso prospettato dal difensore, dal momento che il Calò non fu sicuramente tra quelli che subirono la decisione in questione.

Deve, comunque, essere evidenziato che la personalità del Calò, inserito ai livelli più alti di una delle più feroci ed organizzate associazioni criminali che la storia dell'umanità ricordi e l'obiettiva gravità del reato per cui si procede, connotato da indubbia carica eversiva, costituiscono preponderante motivo di disvalore, tale da giustificare pienamente il diniego espresso dai giudici di prime cure.

Del resto, non si rinvengono in atti spunti favorevoli di sorta, nemmeno prospettati dallo stesso difensore.